



OGGETTO: Circolare 29.2019

Seregno, 07 novembre 2019

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE - D.L. 26.10.2019, N. 124 - NOVITÀ

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto in oggetto contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il decreto è in vigore dal 27 ottobre 2019 ma la maggior parte delle norme saranno operative dal 2020. Con le nuove misure viene avviato un corposo piano di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali.

Si elencano di seguito le principali novità in tema fiscale.

Accollo debiti d'imposta altrui e divieto di compensazione - (art. 1, D.L. 124/2019).

Un contribuente può accollarsi il debito d'imposta di un altro soggetto, procedendo al pagamento secondo le disposizioni normative vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. Nell'eventualità in cui l'accollante compensi il debito accollato, il relativo versamento non si considerato effettuato e trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997

Cessazione partita Iva e inibizione compensazione - (art. 2, D.L. 124/2019).

Per quei soggetti a cui è stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell'art. 35, co. 15-bis, D.P.R. 633/1972 è previsto il divieto di compensare qualsiasi credito, a prescindere dalla tipologia (anche non inerenti all'attività) e dall'importo, finché la partita Iva risulta cessata. Lo stesso divieto è posto per la compensazione del credito Iva per quei soggetti esclusi dalla banca dati Vies, fintanto che non vengano rimosse le irregolarità che hanno generato il provvedimento di esclusione. In caso di inosservanza della disposizione, la delega di pagamento è scartata.

Limitazioni all'utilizzo di crediti d'imposta in compensazione - (art. 3, co. 1-3, D.L. 124/2019).

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, dei crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel fisconline).

Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile utilizzare in compensazione il credito IRPEF, IRES ed IRAP, ove superiore alla soglia di 5.000 euro.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

In sostanza il decreto fiscale prevede l'allineamento della disciplina della compensazione orizzontale dei crediti derivanti dalle imposte sui redditi con le regole IVA. Sarà necessario attendere il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale recante l'apposizione del visto di conformità. A partire da tale momento, il credito potrà essere utilizzato in compensazione con altri tributi e contributi.

La relazione illustrativa chiarisce come i nuovi limiti non siano applicabili alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti di imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi bonus erogati ai dipendenti come, ad esempio, i rimborsi da modello 730 e il bonus 80 euro.

Contrasto indebite compensazioni - (art. 3, co. 4-8, D.L. 124/2019).

A partire dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020, si applica una sanzione di € 1.000 per ciascun F24 scartato a seguito del blocco delle compensazioni ai sensi del co. 49-ter dell'art. 37, D.L. 223/2006, in quanto considerate indebite (art. 15, co. 2-ter, D.L. 471/1997)

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - (art. 4, co. 1-2, D.L. 124/2019)

Introducendo l'art. 17-bis al D.Lgs. 241/1997 i soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle citate ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2020.

Estensione del "Reverse Charge" - (art. 4, co. 3-4, D.L. 124/2019).

Aggiungendo la lettera a-quinquies) al co. 6 dell'art. 17, D.P.R. 633/1972, il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui all'art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

La norma si applica, però, non solo ai contratti di appalto ma anche ai contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice.

Inoltre, si estende al settore in discussione il meccanismo dell'inversione contabile ai fini IVA - reverse charge. Più precisamente, il reverse charge viene applicato anche agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive) nell'attività che costituisce il core business aziendale del committente.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria - (artt. 14-15 e 17, D.L. 124/2019)

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020

Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati - (art. 9, D.L. 124/2019).

Per reprimere le frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati, si introduce l'obbligo di preventiva verifica dell'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA con F24 Elide, equiparando le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.

Utilizzo del contante - (art. 18, D.L. 124/2019).

Il limite di € 3.000 fissato per l'utilizzo del contante è diminuito a € 2.000 per il periodo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, e a € 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022; a tal fine, sono riparametrate anche le sanzioni applicabili

Lotteria degli scontrini - (artt. 19-20, D.L. 124/2019).

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la probabilità di vincita dei premi della lotteria è aumentata del doppio, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante. Inoltre, i premi attribuiti sono esclusi da imposizione Irpef.

E' prevista una sanzione a carico dell'esercente che rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici - (art. 22, D.L. 124/2019).

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400 mila euro. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Occorre attendere un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito - (art. 23, D.L. 124/2019)

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Rottamazione-ter - (art. 37, D.L. 124/2019)

I contribuenti che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. «rottamazione-ter» entro il 30.4.2019 – ovvero che provengono dalla c.d. «rottamazione-bis» o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell'Italia Centrale – possono versare la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019 (in luogo del 31.7.2019) al pari dei contribuenti che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31.7.2019 .

Reati tributari- (art. 39, D.L. 124/2019)

Vengono innalzate le pene, nonché ridotte le soglie di rilevanza previste per i reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000. Tra queste, la pena per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti passa da un minimo di quattro anni di reclusione a un massimo di otto (in luogo di un minimo di un anno e sei mesi e un massimo di sei anni). Per il medesimo reato è, inoltre, previsto che, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100 mila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Sono estesi ai reati tributari più gravi istituti quali il sequestro e la confisca per sproporzione. Si introduce, ai fini del D.Lgs. 231/2001, il sistema della responsabilità degli enti da reato tributario.

Quota versamento acconti novembre 2019 - (art. 58, D.L. 124/2019)

Cambia la ripartizione degli acconti per i contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità). Le due rate IRPEF, IRES e IRAP diventano di pari importo, ossia ognuna pari al 50% (e non più al 40% la prima e al 60% la seconda). La modifica opera già per il secondo acconto in scadenza il prossimo 2 dicembre 2019 (ed essendo stato calcolato il primo al 40%), i soggetti interessati pagheranno con una sorta di sconto del 10%.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti normativi

- Decreto Legge 26-10-2019 n. 124